

Responsabilità professionale: aspetti giuridici ed etici



Inf. Coordinatori Agazzi Carla e Massimo Paderno

Profilo professionale

- D.M. 14 settembre 1994, n. 739
- Art. 1: E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è **RESPONSABILE** dell'assistenza generale infermieristica

RESPONSABILITA'

- l'essere responsabile; il poter essere chiamato a rispondere degli effetti dannosi delle proprie o altrui azioni



Responsabilità giuridico-professionale

Si suddivide in tre ambiti:

1. Responsabilità penale
2. Responsabilità civile
3. Responsabilità disciplinare

Responsabilità penale

- Nella responsabilità penale i fatti illeciti si chiamano reati.
 1. Elemento oggettivo del reato: condotta, evento, nesso di casualità
 2. Elemento soggettivo del reato: dolo (intenzione), colpa (non intenzione), preterintenzione (intenzione di commettere un reato minore da cui deriva come conseguenza non voluta la morte)

Responsabilità penale

- Colpa:
 - a) Generica: negligenza, imperizia, imprudenza
 - b) Specifica: per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline



Responsabilità penale

- Art. 2054 codice penale: stato di necessità:
 - a) Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, ...omissis

Responsabilità civile

- **Art. 2043 c.c.:** qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- **Art. 22 D.P.R. n. 3/1957 “Responsabilità verso terzi”:** l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo. Omissis....L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo...
(è danno ingiusto ogni danno causato a terzi che il dipendente abbia commesso con dolo o colpa grave)

Responsabilità disciplinare

- **Le sanzioni disciplinari:**
 - a) Rimprovero verbale
 - b) Rimprovero scritto (censura)
 - c) Multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione
 - d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni
 - e) Licenziamento con preavviso
 - f) Licenziamento senza preavviso

analisi giuridico-professionale della Legge 223/06 (Decreto Bersani)

1) Riconoscere il **giusto prezzo** della prestazione del professionista in relazione alla **qualità e specificità** dell'intervento svolto e tutelare il cliente.

Il Nomenclatore Tariffario ha una duplice valenza: **“etica”**
e di **“mercato”**

2) Ha lo scopo di evitare il fenomeno della **concorrenza Sleale** e del **lavoro sottopagato**, che non può far altro che denigrare la professione stessa e tutti gli appartenenti ad essa.

Infatti, l'art. 2233 del Codice Civile recita: “ *In ogni caso la Misura del compenso deve essere adeguata alla importanza dell'operare al decoro della professione*”.

Esiste un riconosciuto collegamento tra prezzo di una prestazione “intellettuale” e decoro della professione.

Quindi se crollano le sue tariffe, con esse crolla anche il decoro della professione cui appartiene.

Il Nomenclatore Tariffario Ipasvi, a differenza di quello di altre professioni intellettuali (avvocati, medici, etc.), non ha mai ricevuto la conversione in norma dello Stato, ma ha sempre mantenuto natura di mera consuetudine intercategoriale senza rilevanza esterna.

La Legge 223/06 prevede una azione propulsiva e correttiva da parte delle
istanze professionali verso un collegamento di garanzia tra prezzo
della prestazione e qualità della stessa.

Nella nostra professione, v'è anche sottolineato che la generale liberalizzazione delle tariffe, anche dopo il decreto Bersani, ha reso necessaria l'individuazione deontologica di margini tariffari.

Il Codice Deontologico continua....

- L'Infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili! (art. 10 c.d..)
- L'Infermiere riconosce che l'interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per rispondere ai problemi dell'assistito (art.14 c.d.)
- L'Infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe. (art.42 c.d.)

*Grazie per
l'attenzione!*

